

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 6 aprile 1994, n. 500

Regolamento concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 11, relativo alla attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare e segnatamente l'art. 9 che conferisce al Ministro della sanità, di concerto con quello dell'industria, commercio ed artigianato di fissare, in attuazione di direttive comunitarie le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti riportati nell'allegato a tale decreto legislativo;

Vista la direttiva del Consiglio 91/321/CEE del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;

Vista la direttiva del Consiglio 92/52/CEE del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965 e sue successive modificazioni concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 e sue successive modificazioni, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo alla attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 14 settembre 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 14 febbraio 1994, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni relative alla composizione e all'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento destinati ad essere somministrati a soggetti nella prima infanzia in buona salute, nonché degli stessi alimenti destinati all'esportazione verso Paesi terzi.

Art. 2.

Definizione

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
 - a) "lattanti": i soggetti di meno di dodici mesi di età;
 - b) "bambini": i soggetti di età compresa fra uno e tre anni;
 - c) "alimenti per lattanti" ovvero "latte per lattanti" ovvero "formule per lattanti" ovvero "preparati per lattanti": i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti nei primi quattro-sei mesi di vita, in grado di soddisfare da soli al fabbisogno nutritivo di questa fascia di età;

d) “alimenti di proseguimento” ovvero “latte di proseguimento” ovvero “formule di proseguimento”: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione del lattante dopo il quarto mese di vita, costituenti il principale elemento liquido nell’ambito dell’alimentazione progressivamente diversificata per questa fascia di età;

e) “prima infanzia”: fascia di età compresa tra la nascita ed i tre anni.

Art. 3

Commercializzazione

1. Nessun prodotto, ad eccezione degli alimenti per lattanti, può essere commercializzato o comunque presentato come prodotto idoneo a soddisfare da solo il fabbisogno nutritivo dei lattanti in buona salute nei primi quattro-sei mesi di vita.

Art. 4.

Produzione

1. Gli alimenti per lattanti devono essere prodotti con le fonti proteiche definite negli allegati al regolamento e secondo le prescrizioni in essi indicate, nonché con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti, sin dalla nascita, deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati.

2. Gli alimenti di proseguimento devono essere prodotti con le fonti proteiche definite negli allegati al regolamento e secondo le prescrizioni in essi indicate, nonché con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione del lattante, dopo il compimento del quarto mese di vita, sia confermata da dati scientifici universalmente accettati.

3. L’impiego degli ingredienti alimentari nella produzione degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati I e II al regolamento.

4. Nella produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento si possono utilizzare unicamente le sostanze riportate nell’allegato III al regolamento al fine di soddisfare i requisiti relativi a sostanze minerali, vitamine, aminoacidi e altri composti azotati e altre sostanze con un particolare scopo nutritivo.

5. Nella produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento possono essere impiegati gli additivi previsti dal decreto ministeriale 14 febbraio 1994, n. 225, e successive modificazioni, emanato ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

6. Gli alimenti per lattanti devono essere conformi ai criteri fissati nell’allegato I al regolamento.

7. Gli alimenti di proseguimento devono essere conformi ai criteri fissati nell’allegato II al regolamento.

8. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono richiedere per essere pronti per il consumo, ove necessario, unicamente l’aggiunta di acqua.

Art. 5.

Sostanze estranee

1. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere nessuna sostanza in quantità tale da poter costituire un rischio per la salute dei lattanti.

Art. 6

Etichettatura

1. La denominazione di vendita dei prodotti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) e d), è, rispettivamente, “alimento per lattanti” e “alimenti di proseguimento”.

Tuttavia nel caso di alimenti prodotti interamente con proteine di latte vaccino la denominazione è, rispettivamente, “latte per lattanti” e “latte di proseguimento”.

2. Oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, l’etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento deve recare le seguenti indicazioni:

a) per gli alimenti per lattanti in generale, una precisazione indicante che il prodotto è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita quando essi non sono allattati al seno;

- b) per gli alimenti per lattanti non arricchiti con ferro, una dicitura indicante che, qualora il prodotto sia somministrato ai soggetti di oltre quattro mesi di età, il loro fabbisogno globale di ferro va soddisfatto con ulteriori fonti;
 - c) per gli alimenti di proseguimento, una dicitura indicante che il prodotto è idoneo soltanto alla particolare alimentazione dei soggetti di età superiore ai quattro mesi e che non deve essere utilizzato in sostituzione del latte materno nei primi quattro mesi di vita;
 - d) per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del valore energetico, espresso in kcal e kJ, nonché del tenore di proteine, carboidrati e lipidi per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;
 - e) per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di proseguimento l'indicazione del contenuto medio di ciascuna delle sostanze minerali e delle vitamine elencate negli allegati I e II al presente regolamento e, se del caso, del contenuto medio di colina, di inositolo e di carnitina per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;
 - f) per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di proseguimento, le istruzioni riguardanti la corretta preparazione del prodotto e un'avvertenza sui rischi per la salute derivanti da una eventuale preparazione inadeguata.
3. L'etichettatura degli alimenti per lattanti comporta, inoltre, le seguenti indicazioni:
- a) una dicitura relativa alla superiorità dell'allattamento al seno;
 - b) una dicitura che raccomandi di utilizzare il prodotto soltanto dietro parere di persone qualificate nel settore della medicina, dell'alimentazione o della farmacia oppure di altre persone qualificate nel settore della maternità e dell'infanzia.
4. L'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento non deve fornire informazioni che scorraggino l'allattamento al seno e fare esplicito riferimento alle diciture "umanizzato", "maternizzato" o ad espressioni analoghe; tuttavia il termine "adattato" può essere usato soltanto in quanto previsto dal comma 7 e dall'allegato IV, punto 1, del regolamento.
5. Le indicazioni di cui al comma 3 devono essere precedute dalla dicitura "avvertenza importante" o da diciture equivalenti.
6. L'etichettatura degli alimenti per lattanti non deve riportare immagini di lattanti, né altre illustrazioni o diciture che inducano ad idealizzare l'uso del prodotto, ad eccezione delle illustrazioni che facilitino l'identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi di preparazione prima del consumo.
7. L'etichettatura degli alimenti per lattanti, tuttavia, può riportare indicazioni relative alla particolare composizione dell'alimento solo quando ricorrano le condizioni previste nell'allegato IV del regolamento.
8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alla presentazione dei prodotti all'ambiente nel quale sono esposti per la vendita e alla pubblicità.

Art. 7.

Pubblicità alimenti per lattanti

1. La pubblicità degli alimenti per lattanti può essere effettuata solo attraverso pubblicazioni specializzate in puericultura e attraverso pubblicazioni scientifiche. Essa è comunque soggetta alle condizioni previste dall'art. 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e può fornire solamente informazioni a carattere scientifico e concreto che non facciano, in ogni caso, intendere o avvalorare la tesi che l'allattamento artificiale sia superiore o equivalente all'allattamento al seno.
2. Non è consentita la pubblicità in ogni sua forma nei punti di vendita, nonché la distribuzione di campioni ovvero il ricorso ad altri sistemi diretti a promuovere la vendita degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio.
3. Sono comprese nella fase del commercio al dettaglio, ai sensi del presente regolamento, la vendita a domicilio o per corrispondenza, le esposizioni speciali, la concessione di buoni sconto, le vendite speciali, le vendite promozionali e le vendite abbinate al prodotto.
4. I produttori e le persone aventi titolo alla distribuzione degli alimenti per lattanti non devono offrire al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o

indirettamente attraverso il sistema sanitario ovvero attraverso gli operatori sanitari, campioni gratuiti o a basso prezzo o altri omaggi.

Art. 8

Materiale informativo e didattico

1. Il materiale informativo riguardante i prodotti disciplinati dal presente regolamento, qualora sia destinato alle gestanti e alle madri dei lattanti e dei bambini, deve fornire precise informazioni su:
 - a) Benefici e superiorità dell'allattamento al seno;
 - b) Allattamento materno, preparazione all'allattamento al seno e modalità per assicurarne la continuazione;
 - c) Eventuali conseguenze negative per l'allattamento al seno derivanti dall'introduzione dell'allattamento artificiale parziale;
 - d) Difficile reversibilità della decisione di non allattare al seno;
 - e) Corretta utilizzazione degli alimenti per lattanti.
2. Il materiale informativo di cui al comma 1, qualora contenga informazioni sull'impiego degli alimenti per lattanti, non deve riportare alcuna immagine che possa idealizzare l'impiego di tali alimenti e deve, altresì, fornire informazioni su:
 - a) Conseguenze sociali e finanziarie sulla utilizzazione degli alimenti per lattanti;
 - b) Rischi derivanti alla salute dei soggetti interessati all'utilizzazione non appropriata degli alimenti per lattanti.
3. Con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono regolamentate le modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, destinate alle famiglie e a tutti gli operatori interessati nello specifico settore.
4. Le forniture gratuite di attrezzature, di materiale didattico o di materiale informativo, destinate a istituzioni o altre organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante, sono ammesse soltanto su specifica richiesta scritta da parte della direzione sanitaria e approvate dal competente organo dell'unità sanitaria locale. Dette attrezzature o materiali possono essere contrassegnati con il nome o ragione sociale o marchio dell'impresa donatrice, ma non possono contenere, in nessun caso, riferimenti a determinate marche di alimenti per lattanti.
5. Le forniture di alimenti per lattanti, cedute gratuitamente o a basso prezzo a istituzioni o ad altre organizzazioni preposte alla nascita ed alla cura del lattante, sono ammesse soltanto su richiesta scritta del responsabile sanitario della istituzione o organizzazione e a condizione che siano destinate ad uso esclusivamente interno in confezioni appositamente predisposte ed etichettate e limitate ai lattanti alimentati con formule per lattanti e soltanto per il periodo di degenza.

Art. 9.

Esportazione

1. I prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), destinati all'esportazione verso Paesi terzi devono essere conformi, fatta salva ogni diversa disciplina o disposizione particolare stabilita dal paese importatore, a quanto previsto:
 - a) Dagli articoli 4, 5 e 10 del regolamento oppure dalle norme del Codex Alimentarius "Codex STAN 72/1981" e "Codex STAN 156/1987";
 - b) Dall'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento;
 - c) Dagli articoli 3, comma 1, lettera b), e 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
2. Le prescrizioni e i divieti di cui all'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento si applicano anche alla presentazione dei prodotti destinati all'esportazione verso Paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la forma, l'aspetto, l'imballaggio e i materiali di confezionamento usati.

Art. 10.

Norme transitorie

1. E' consentito per un periodo di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'utilizzazione in fase di produzione di confezioni e di etichette conformi alla precedente legislazione.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, srà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato*

SAVONA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1994

Registro n. 1 sanità, foglio n. 245

ALLEGATO I

COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI PER LATTANTI DOPO
RICOSTRUZIONE SECONDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE
(N.B. – I valori indicati si riferiscono al prodotto pronto per il consumo)

1. *Valore energetico:*

Minimo	Massimo
250 kJ	315kJ
(60 kcal/100ml)	(75 kcal/100ml)

2. *Proteine*

(Tenore in proteine = tenore di azoto x 6,38) per le proteine di latte vaccino.

(Tenore di proteine = tenore di azoto x 6,25) per le proteine di soia isolate.

2.1. Alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino non modificato:

Minimo	Massimo
0,56 g/100 kJ	0,7 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)	(3 g/100 kcal)

L'indice chimico delle proteine presenti non può essere inferiore all'80% della proteina di riferimento (latte materno, come definito all'allegato VI); tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati I tassi di metionina e di cistina.

Per "indice chimico" si intende il più basso rapporto tra la quantità di ciascun aminoacido essenziale della proteina presente e la quantità di ciascun aminoacido corrispondente della proteina di riferimento.

2.2. Alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino modificato (modifica del rapporto caseina/proteine del siero di latte)

Minimo	Massimo
0,45 g/100 kJ	0,7 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)	(3 g/100 kcal)

A valore energetico pari, la preparazione deve contenere tutti gli aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quella contenuta nella proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V).

2.3. Alimenti per lattanti a base di proteine di soia isolate, da sole o combinate con proteine di latte vaccino.

Minimo	Massimo
0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal)	0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal)

Per la preparazione di questi alimenti possono essere utilizzate unicamente proteine di soia isolate.

L'indice chimico non può essere inferiore all'80% di quello della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato VI).

A valore energetico pari la preparazione deve contenere una quantità di metionina almeno pari a quella contenuta nella proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V).

Il tenore di L-carnitina non può essere inferiore a 1,8 ì mole/100 kJ (7,5 ì mole/100 kcal).

2.4. In tutti i casi si possono aggiungere aminoacidi alle preparazioni unicamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine e unicamente nella proporzione necessaria a tal fine.

3.Lipidi

Minimo	Massimo
0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal)	1,5 g/100 kJ (6,5 g/100 kcal)

3.1. E' vietato l'impiego di:

olio di sesamo;
olio di semi di cotone;
oli contenenti oltre l'8% di isomeri trans di acidi grassi.

3.2. Acido laurico:

Minimo	Massimo
--	15% dei grassi totali

3.3. Acido miristico:

Minimo	Massimo
--	15% dei grassi totali

3.4. Acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati):

Minimo	Massimo
70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal)	285 mg/100 kJ (1.200 mg/100 kcal)

4.Glucidi:

Minimo	Massimo
1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal)	3,4 g/100 kJ (14 g/100 kcal)

4.1 Possono essere utilizzati soltanto I glucidi sottoelencati:

lattosio;

maltosio;
 saccarosio;
 maltodestrine;
 sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato;
 amido precotto;
 amido gelatinizzato

} (naturalmente esenti da glutine)

4.2. Lattosio:

Minimo	Massimo
0,85 g/100 kJ	--
(3,5 g/100 kcal)	--

Questa disposizione non si applica agli alimenti per lattanti nei quali le proteine di soia costituiscono oltre il 50% del tenore totale di proteine.

4.3. Saccarosio:

Minimo	Massimo
--	20% dei glucidi totali

4.4. Amido precotto e/o amido gelatinizzato:

Minimo	Massimo
--	2 g/100 ml
	e 30% dei glucidi totali

5. Elementi minerali

5.1. Alimenti a base di proteine di latte vaccino:

	<u>Per 100 kJ</u>		<u>Per 100 kcal</u>	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Sodio (mg)	5	14	20	60
Potassio (mg)	15	35	60	145
Cloro (mg)	12	29	50	125
Calcio (mg)	12	--	50	--
Fosforo (mg)	6	22	25	90
Magnesio (mg)	1,2	3,6	5	15
Ferro (mg) ¹	0,12	0,36	0,5	1,5
Zinco (mg)	0,12	0,36	0,5	1,5
Rame (ì g)	4,8	19	20	80
Iodio (ì g)	1,2	--	5	--

Il rapporto calcio/fosforo deve essere compreso tra 1,2 e 2,0.

5.2. Alimenti a base di proteine di soia, da sole o unitamente a proteine di latte vaccino.

Si applicano tutti i requisiti stabiliti al paragrafo 5.1., ad eccezione di quelli relativi a ferro e zinco, che sono i seguenti:

	<u>Per 100 kJ</u>		<u>Per 100 kcal</u>	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Ferro (mg)	0,25	0,5	1	2
Zinco (mg)	0,18	0,6	0,75	2,4

¹ Limite applicabile alle preparazioni arricchite con ferro

6. Vitamine

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Vitamina A (î g-ER) ¹	14	43	60	180
Vitamina D (î g) ²	0,25	0,65	1	2,5
Tiamina (î g)	10	--	40	--
Riboflavina (î g)	14	--	60	--
Nicotinamide (îg-EN) ³	60	--	250	--
Acido pantotenico (î g)	70	--	300	--
Vitamina B ₆ (î g)	9	--	35	--
Biotina (î g)	0,4	--	1,5	--
Acido folico (î g)	1	--	4	--
Vitamina B ₁₂ (î g)	0,025	--	0,1	--
Vitamina C (mg)	1,9	--	8	--
Vitamina K (î g)	1	--	4	--
Vitamina E (mg-â-ET) ⁴	0,5/g	--	0,5/g	--

di acidi grassi polinsaturi
espressi in acido linoleico,
ma in nessun caso inferiore a
0,1 mg per 100 kJ disponibili

di acidi grassi polinsaturi
espressi in acido linoleico,
ma in nessun caso inferiore a
0,5 mg per 100 kcal disponibili

ALLEGATO II

COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO DOPO RICOSTITUZIONE SECONDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE (N.B. – I valori indicati si riferiscono al prodotto pronto per il consumo).

1. Valore energetico

Minimo	Massimo
250 kJ/100 ml (60 kcal/100 ml)	315 kJ/100 ml (80 kcal/100 ml)

2. Proteine

(Tenore di proteine = tenore di azoto x 6,38) per le proteine di latte vaccino.

(Tenore di proteine = tenore di azoto x 6,25) per le proteine di soia isolate.

Minimo	Massimo
0,5 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal)	1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal)

L'indice chimico delle proteine presenti non può essere inferiore all'80% della proteina di riferimento (caseina, come definita all'allegato VI).

Per "indice chimico" si intende il più basso rapporto esistente tra la quantità di ciascun aminoacido essenziale della proteina di controllo e la quantità di ciascun aminoacido corrispondente nella proteina di riferimento.

Per gli alimenti di proseguimento a base di proteina di soia, singolarmente oppure unitamente a proteine di latte vaccino, possono essere utilizzate solo proteine isolate di soia.

Agli alimenti di proseguimento possono essere aggiunti amminoacidi intesi a migliorare il valore nutritivo delle proteine, nella proporzione necessaria a tal fine.

¹ ER = equivalente retinolo trans

² Sotto forma di colecalciferolo, di cui 10 îg = 400 U.I. di vitamina D

³ EN = equivalente niacina = mg acido nicotinico + mg triptofano/60

⁴ â-ET = d- â-equivalente tocoferolo

3.Lipidi:

Minimo	Massimo
0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal)	1,5 g/100 kJ (6,5 g/100 kcal)

3.1. E' vietato l'impiego di:

olio di sesamo;
olio di semi di cotone;
oli contenenti oltre l'8% di isomeri trans di acidi grassi.

3.2. Acido laurico:

Minimo	Massimo
--	15% dei grassi totali

3.3. Acido miristico:

Minimo	Massimo
--	15% dei grassi totali

3.4. Acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati):

Minimo	Massimo
70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal)	

questo limite si applica soltanto
agli alimenti di seguito contenenti
olivegetali

4.Glucidi

Minimo	Massimo
1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal)	3,4 g/100 kJ (14 g/100 kcal)

4.1. E' vietato l'impiego di ingredienti contenenti glutine.

4.2. Lattosio:

Minimo	Massimo
0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal)	--

Questa disposizione non si applica agli alimenti di seguito nei quali le proteine di soia isolate costituiscono oltre il 50% delle proteine totali.

4.3. Saccarosio, fruttosio, miele:

Minimo	Massimo
--	Isolatamente oppure insieme 20% dei glucidi totali

5.Elementi minerali

5.1.

	<u>Per 100 kJ</u>		<u>Per 100 kcal</u>	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Ferro (mg)	0,25	0,5	1	2
Iodio (ì g)	1,2	--	5	--

5.2. Zinco

5.2.1. Alimenti di proseguimento a base di latte vaccino:

Minimo	Massimo
0,12 mg/100 kJ (0,5 mg/100 kcal)	--

5.2.2. Alimenti di proseguimento contenenti proteine di soia isolate singolarmente o insieme a latte vaccino:

Minimo	Massimo
0,18 mg/100 kJ (0,75 mg/100 kcal)	--

5.3. Altri sali minerali.

I valori non possono essere inferiori a quelli riscontrati di norma nel latte vaccino, eventualmente ridotti nella stessa proporzione del valore proteico degli alimenti di proseguimento rispetto al latte vaccino. La composizione tipo del latte vaccino è fornita a titolo indicativo nell'allegato VII.

5.4. Il rapporto calcio/fosforo non può essere superiore a 2,0.

6. Vitamine

	<u>Per 100 kJ</u>		<u>Per 100 kcal</u>	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Vitamina A (ì g-ER) ¹	14	43	60	180
Vitamina D (ì g) ²	0,25	0,75	1	3
Vitamina C (mg)	1,9	--	8	--
Vitamina E (mg-á-ET) ³				

ALLEGATO III

ELEMENTI NUTRITIVI

1. Vitamine

Vitamina A	Formula vitaminica Retinolo acetato Retinolo palmitato beta-Carotene Retinolo
Vitamina D	Vitamina D ₂ (ergocalciferolo) Vitamina D ₃ (colecalfiferolo)
Vitamina B ₁	Tiamina cloridrato Tiamina monoidrato
Vitamina B ₂	Riboflavina Riboflavina-5-fosfato, sodio
Niacina	Nicotinamide Acido nicotinico

¹ ER = equivalente retinolo trans

² Sotto forma di colecalfiferolo, di cui 10 ì g = 400 U.I. di vitamina D.

³ á-ET = d-á-equivalente tocoferolo

Vitamina B ₆	Piridossina cloridrato Piridossina-5-fosfato
Folato	Acido folico
Acido pantotenico	D-pantotenato, calcio D-pantotenato, sodio Pantotenolo
Vitamina B ₁₂	Cianocobalamina Idrossocobalamina
Biotina	D-biotina
Vitamina C	Acido L-ascorbico L-ascorbato di sodio L-ascorbato di calcio Acido 6-palmitol-L-ascorbico (palmitato di ascorbile) Ascorbato di potassio
Vitamina E	D-alfa-tocoferolo DL-alfa-tocoferolo D-alfa-tocoferolo acetato DL-alfa-tocoferolo acetato
Vitamina K	Phyllochinone (Fitomenadione)
<i>2.Sali minerali:</i>	
Elementi minerali	Sali autorizzati
Calcio (Ca)	Carbonato di calcio Cloruro di calcio Sali di calcio dell'acido citrico Gluconato di calcio Glicerofosfato di calcio Lattato di calcio Sali di calcio dell'acido ortofosforico Idrossido di calcio
Magnesio (Mg)	Carbonato di magnesio Cloruro di magnesio Ossido di magnesio Sali di magnesio dell'acido ortofosforico Solfato di magnesio Gluconato di magnesio Idrossido di magnesio Sali di magnesio dell'acido citrico
Ferro (Fe)	Citrato ferroso Gluconato ferroso Lattato ferroso

	Solfato ferroso Citrato ferrico di ammonio Fumarato ferroso Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)
Rame (Cu)	Citrato rameico Gluconato rameico Solfato rameico Complesso rame-lisina Carbonato rameico
Iodio (I)	Ioduro di potassio Ioduro di sodio Iodato di potassio
Zinco (Zn)	Acetato di zinco Cloruro di zinco Lattato di zinco Solfato di zinco Citrato di zinco Gluconato di zinco Ossido di zinco
Manganese (Mn)	Carbonato di manganese Cloruro di manganese Citrato di manganese Solfato di manganese Gluconato di manganese
Sodio (Na)	Bicarbonato di sodio Cloruro di sodio Citrato di sodio Gluconato di sodio Carbonato di sodio Lattato di sodio Sali di sodio dell'acido ortofosforico Idrossido di sodio
Potassio (K)	Bicarbonato di potassio Carbonato di potassio Sali di potassio dell'acido citrico Gluconato di potassio Lattato di potassio Sali di potassio dell'acido ortofosforico Idrossido di potassio

3. Amminoacidi e altri composti azotati:

- L-arginina e suo cloridrato
- L-cistina e suo cloridrato
- L-istidina e suo cloridrato
- L-isoleucina e suo cloridrato

L-leucina e suo cloridrato
 L-lisina e suo cloridrato
 L-cisteina e suo cloridrato
 L-metionina
 L-fenilalanina
 L-treonina
 L-triptofano
 L-tirosina
 L-valina
 L-carnitina e suo cloridrato
 Taurina

4. *Altri:*

Colina
 Cloruro di colina
 Citrato di colina
 Bitartrato di colina
 Inositolo

ALLEGATO IV

CRITERI DI COMPOSIZIONE PER GLI ALIMENTI PER LATTANTI CHE GIUSTIFICANO
 UNA INDICAZIONE CORRISPONDENTE

Indicazione relativa a:

1. Proteina adattata

Condizioni che giustificano l'indicazione:

Il tenore di proteina è inferiore a 0,6 g/100 kJ
 (2,5 g/100 kcal) e il rapporto proteine di siero
 del latte/caseine non è inferiore a 1,0

2. Basso tenore di sodio

Il tenore di sodio è inferiore a 9 mg/100kJ
 (39 mg/100 kcal)

3. Assenza di saccarosio

Assenza di saccarosio

4. Unicamente lattosio

Il lattosio è l'unico glucide presente

5. Assenza di lattosio

Assenza di lattosio¹

6. Arricchito con ferro

Aggiunta di ferro

ALLEGATO V

AMMINOACIDI ESSENZIALI E SEMI ESSENZIALI
 PRESENTI NEL LATTE MATERNO

La composizione degli amminoacidi essenziali e semiessenziali presenti nel latte materno, espressa in mg per 100 kJ e 100 kcal, è la seguente:

	per 100 kJ ²	per 100 kcal
Arginina	16	69
Cistina	6	24
Istidina	11	45
Isoleucina	17	72
Leucina	37	156
Lisina	29	122
Fenilalanina	15	62
Treonina	19	80

¹ Determinate con un metodo i cui limiti di rivelazione verranno stabiliti in una fase successiva.

² 1 kJ = 0,239 kcal

Triptofano	7	30
Tirosina	14	59
Valina	19	80

ALLEGATO VI

COMPOSIZIONE DEGLI AMMINOACIDI DELLA CASEINA E DELLA PROTEINA DEL LATTE MATERNO

La composizione degli amminoacidi della caseina e della proteina del latte materno (mg/100 g di proteine) è la seguente:

	Caseina ¹	Latte materno ¹
Arginina	3,7	3,8
Cistina	0,3	1,3
Istidina	2,9	2,5
Isoleucina	5,4	4,0
Leucina	9,5	8,5
Lisina	8,1	6,7
Metionina	2,8	1,6
Fenilalanina	5,2	3,4
Treonina	4,7	4,4
Triptofano	1,6	1,7
Tirosina	5,8	3,2
Valina	6,7	4,5

ALLEGATO VII

I SALI MINERALI PRESENTI NEL LATTE VACCINO

A titolo indicativo sono riportati qui di seguito i sali minerali presenti nel latte vaccino espressi per 100 g di solidi non grassi e per grammi di proteine:

	Per 100 g di SNG ²	Per g di proteine
Sodio (mg)	550	15
Potassio (mg)	1.680	45
Cloruro (mg)	1.050	28
Calcio (mg)	1.350	35
Fosforo (mg)	1.070	28
Magnesio (mg)	135	3,5
Rame (î g)	225	6
Iodio	NS ³	NS

(SONO OMESSE LE NOTE)

¹ Il tenore di amminoacidi negli alimenti e dati biologici sulle proteine. Fao, studi nutrizionali n. 24, Roma 1970, voci 375 e 383.

² SNG = solidi non grassi

³ NS = non specificato; oscilla secondo la stagione e le condizioni di stabulazione